



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 152 concernente la *“Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193, con il quale è stato adottato il *“Regolamento per il finanziamento degli Istituti di patronato, ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante *“Norme in materia di contabilità e finanza pubblica”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”*, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, ed in particolare l’articolo 18 *“Disposizioni in materia di patronati”*, che ha previsto che *“A decorrere dall’esercizio finanziario 2020 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni di euro annui”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* ed in particolare l’articolo 1, comma 321, che ha previsto *“Per l’esercizio finanziario 2021, in linea con quanto disposto dall’articolo 18 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 15 milioni di euro. Tale somma è erogata nel suo intero ammontare entro il primo semestre dell’anno 2021 con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data dell’entrata in vigore della presente legge”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2020 concernente la *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 – 2023”*;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO che il predetto articolo 1, comma 321, della legge n. 178 del 2020 non detta disposizioni in merito alle modalità di ripartizione da adottare per la definizione dell'importo spettante a ciascun Istituto e che, ai sensi della normativa vigente, è necessario fare riferimento all'attività svolta dai Patronati;

VISTO il parere del 15 marzo 2021 espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, a seguito di contenziosi in merito alla modalità seguita per la determinazione del finanziamento da corrispondere ai Patronati, secondo il quale *"ferma restando la necessità di acquisire, con ogni consentita urgenza, dati il più possibile aggiornati circa l'attività svolta dai Patronati"*, si *"potrà procedere seguendo il criterio di riparto – sino ad oggi costantemente applicato – fondato sui dati ispettivi maggiormente completi"*;

VISTA la mancanza dei dati accertati da parte dei servizi ispettivi per l'annualità 2020, nonché delle risultanze trasmesse da INPS, INAIL e Ministero dell'Interno;

RITENUTO di procedere, in conformità con il citato parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, all'erogazione delle somme stanziare dal predetto articolo 1, comma 321, della legge n. 178 del 2020, sulla base delle risultanze fino ad oggi pervenute e maggiormente complete, relative all'organizzazione e all'attività svolta nell'anno 2017 dagli Istituti di patronato, annualità più recente per la quale si dispone del maggior numero di dati trasmessi dai soggetti a ciò deputati (Servizi ispettivi, INPS, INAIL e Ministero dell'Interno);

VISTA la nota prot. n. 8582 del 24 giugno 2019 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha preso atto dell'avvenuta scissione parziale asimmetrica del Patronato ENCAL-INPAL in Patronato ENCAL- CISAL e Patronato INPAL;

TENUTO CONTO che, per l'annualità 2017, i Patronati ENCAL CISAL e INPAL hanno operato come unico soggetto giuridico ENCAL-INPAL e che i dati pervenuti relativi all'organizzazione e all'attività svolta nell'anno 2017 risultano imputati all'unico soggetto giuridico ENCAL – INPAL;

VISTO l'atto di scissione del 18 gennaio 2018 del Patronato ENCAL-INPAL in Patronato ENCAL CISAL e INPAL e in particolare l'articolo 16 nel quale *"vengono determinati i criteri, accettati da entrambe le associazioni promotrici, di attribuzione del patrimonio alla data di efficacia della scissione"*;

RITENUTO di dover dare attuazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 30 dicembre 2020, n. 178





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Articolo 1

Per l'esercizio finanziario 2021 il finanziamento degli Istituti di patronato di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, pari a euro 15 milioni di euro, viene ripartito ed erogato agli Istituti medesimi secondo la tabella di seguito riportata:

Istituto di Patronato	Codice Fiscale	Totale spettante
ACLI	CF 80066650583	1.657.319,00
INCA	CF 80131910582	2.947.482,00
INAS	CF 07117601000	2.386.421,00
ITAL	CF 80193470582	1.407.326,00
EPACA	CF 80051730580	1.155.355,00
ENASCO	CF 80041150584	604.156,00
INAC	CF 80077410589	645.880,00
EPASA-ITACO	CF 80183710583	499.982,00
INAPA	CF 80082070584	409.000,00
ENAPA	CF 97086960586	293.670,00
ENCAL - CISAL	CF 80115770580	106.882,00
INPAL	CF 97987170582	186.267,00
EPAS	CF 97220240580	577.204,00
SIAS	CF 80061070589	415.190,00
ACAI-ENAS	CF 80069410589	331.914,00
LABOR	CF 97238760587	285.260,00
SBR	CF 01381330214	10.144,00
ENAC	CF 97401380585	140.376,00
INAPI	CF 07114861003	145.351,00
INPAS	CF 97283320584	74.656,00
SeNAS	CF 97328090580	149.576,00
ENASC	CF 97250780588	420.375,00
ANMIL	CF 97612440582	150.214,00
TOTALE		15.000.000,00



All.2

Istituto di Patronato	PERCENTUALE DI RIPARTO con dati 2017	Totale
ACLI	11,049%	1.657.319,00
INCA	19,650%	2.947.482,00
INAS	15,909%	2.386.421,00
ITAL	9,382%	1.407.326,00
EPACA	7,702%	1.155.355,00
ENASCO	4,028%	604.156,00
INAC	4,306%	645.880,00
EPASA-ITACO	3,333%	499.982,00
INAPA	2,727%	409.000,00
ENAPA	1,958%	293.670,00
ENCAL - CISAL	0,713%	106.882,00
INPAL	1,242%	186.267,00
EPAS	3,848%	577.204,00
SIAS	2,768%	415.190,00
ACAI-ENAS	2,213%	331.914,00
LABOR	1,902%	285.260,00
SBR	0,068%	10.144,00
ENAC	0,936%	140.376,00
INAPI	0,969%	145.351,00
INPAS	0,498%	74.656,00
SeNAS	0,997%	149.576,00
ENASC	2,802%	420.375,00
ANMIL	1,001%	150.214,00
TOTALE	100,00%	15.000.000,00

Ripartizione Encal Inpal come da bilancio		
ENCAL-INPAL		1,95%
ENCAL	36,46%	0,713%
INPAL	63,54%	1,242%





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 2

Le risorse vanno a valere sul capitolo 4331 "Finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale" - Missione 25 – Politiche previdenziali - Programma 25.3 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali – Azione 10 – Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato - dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2021.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicità legale.

Roma,

09 GIU 2021

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Andrea Orlando

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Daniele Franco